

Regione PIEMONTE	Comune di <b>FIANO</b>  Riordino del settore del commercio su aree pubbliche Ai sensi del D.L.vo 114/98 e della L.R. 28/99
DGR n° 32-2642 2 APRILE 2001	Delibera C.C n°        del        divenuta esecutiva il
	Il Sindaco        Il direttore generale        L'estensore  Il responsabile del servizio
	Titolo dell'elaborato:
	Regolamentazione delle vendite su area pubblica di commercianti e agricoltori effettuate: nel mercato nei posteggi fuori mercato

# INDICE

## **CAPO I NORMA GENERALE**

Articolo 1 – Regolamentazione del commercio su area pubblica.

## **CAPO II SEZIONI REGOLAMENTARI**

### **SEZIONE I: IL MERCATO A CADENZA SETTIMANALE**

#### *CARATTERISTICHE DEL MERCATO*

Articolo 2 – Il mercato di Fiano oggetto del presente Regolamento.

Articolo 3 – Orari di mercato.

Articolo 4 – Aree di riserva.

#### *MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO.*

Articolo 5 – Accesso degli operatori al mercato.

Articolo 6 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato.

Articolo 7 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato.

Articolo 8 – Assegnazione dei posteggi – Bando.

Articolo 9 – Contenuto delle domande per l'autorizzazione di tipo A.

Articolo 10 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti.

Articolo 11 – Subingresso nell'autorizzazione di tipo A.

Articolo 12 – Revoca e sospensione della autorizzazione e della concessione di posteggio.

Articolo 13 – Scambio di posteggio.

Articolo 14 – Indisponibilità di posteggio.

Articolo 15 – Obblighi dei venditori.

Articolo 16 – Sostituzione del soggetto autorizzato.

Articolo 17 – Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato.

Articolo 18 – Commissione di mercato.

#### *DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI*

Articolo 19 – Aree destinate agli agricoltori.

Articolo 20 – Criteri di assegnazione dei posteggi – Assegnazione in spunta.

Articolo 21 – Subingresso nel posteggio.

Articolo 22 – Decadenza della concessione di posteggio.

Articolo 23 – Scambio di posteggio.

Articolo 24 – Indisponibilità di posteggio.

#### *DISPOSIZIONI COMUNI*

Articolo 25 – Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori.

Articolo 26 – Collocamento delle derrate.

Articolo 27 – Divieti di vendita.

Articolo 28 - Vendita di animali destinati all'alimentazione.

Articolo 29 – Atti dannosi agli impianti del mercato e all'arredo urbano.

Articolo 30 – Utilizzo dell'energia elettrica.

Articolo 31 – Verifica delle assenze degli operatori commerciali.

#### *CANONI E TASSE DI POSTEGGIO*

Articolo 32 – Tassa di occupazione del suolo pubblico.

#### *VIGILANZA MERCATO*

Articolo 33 – Preposti alla vigilanza.

#### *SANZIONI*

Articolo 34 – Sanzioni.

#### *DISPOSIZIONI FINALI e TRANSITORIE*

Articolo 35 – Disposizioni finali.

### **SEZIONE II: AREE ALTERNATIVE AL MERCATO**

#### *DISPOSIZIONI GENERALI*

Articolo 36 - Aree alternative al mercato: posteggi singoli – gruppi di posteggi – aree in cui è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee – zone di sosta prolungata.

### **SEZIONE III: I MERCATI A CADENZA ULTRAMENSILE**

#### *ELENCO MERCATI ULTRAMENSILI*

Art.37 – I mercati a cadenza ultramensile di Fiano.

### **ALLEGATO A**

Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita su area pubblica di tipo A

Articolo 1 – Oggetto e definizioni.

Articolo 2 – Criteri generali per il rilascio dei diversi tipi di autorizzazione.

Articolo 3 – Domanda di autorizzazione di tipo A.

Articolo 4 – Esame della domanda di autorizzazione di tipo A.

Articolo 5 – Vicende delle autorizzazioni di tipo A.

Articolo 6 – Rilascio autorizzazione.

Articolo 7 – Attivazione delle autorizzazioni.

Articolo 8 – Accesso al procedimento autorizzatorio.

### **ALLEGATO B**

Planimetria del mercato

## **CAPO I**

### **NORMA GENERALE**

#### **Articolo 1 – Regolamentazione del commercio su area pubblica.**

1.1 Con il presente atto emanato nel rispetto del Titolo III Capo I punto 7 della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642, il Comune di Fiano intende regolamentare il sistema della vendita su area pubblica e in particolare la vendita effettuata dai commercianti e dai produttori agricoli nel mercato settimanale.

1.2 Nel Mercato è consentito trattare tutti i prodotti alimentari – fermo restando il rispetto della normativa igienico sanitaria - e non alimentari ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche (ai sensi dell'articolo 30 punto 5 del D.Lgs. 114/98, dell'articolo 87 del T.U.L.P.S. e dell'articolo 176 del relativo regolamento) e comunque di quanto non previsto dalle normative vigenti

## **CAPO II**

### **IL MERCATO A CADENZA SETTIMANALE**

#### **CARATTERISTICHE DEL MERCATO**

#### **Articolo 2 – Il mercato di Fiano oggetto del presente Regolamento.**

2.1 Il mercato di Fiano che si svolge con cadenza settimanale – da ora in poi denominato “mercato” oggetto del Regolamento presenta la seguente configurazione:

AREA SVOLGIMENTO	GIORNO o MESE	Posteggi Numero	Assegnazione	MERCEOLOGIA
Piazza XXV Aprile	Giovedì	20	Scadenza luglio 2017	Mista

2.2 I 20 posteggi sono così suddivisi: 9 alimentari, 10 non alimentari e 1 posteggio riservato agli agricoltori. Per una migliore visualizzazione si rimanda alla pianta planimetrica in allegato, costituente parte integrante del presente atto, che rileva l'area mercatale nel dettaglio.

2.3 La soppressione, lo spostamento o le modifiche al mercato oggetto del presente regolamento, sono definiti esclusivamente con analogo provvedimento consiliare.

#### **Articolo 3 – Orari di mercato**

3.1 L'orario del mercato è stabilito ai sensi dell'articolo 28 del D.L.vo 114/98, dell'articolo 50 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267 e tenuto conto degli indirizzi della Regione ed è fissato secondo le seguenti regole orarie:

a) orario di entrata e di spunta giornaliera:

tutti gli operatori dovranno essere all'interno dell'area mercatale entro e non oltre le ore 08.15 sia nel periodo invernale che nel periodo estivo. Dopo tale orario inizieranno le operazioni di spunta relative ai posteggi temporaneamente vacanti o a quelli assegnati non occupati.

b) orario di allestimento dei banchi:

l'allestimento dei banchi di vendita potrà iniziare non prima delle ore 06.30;

c) orario di inizio della vendita:

dalle ore 07.30;

d) orario di cessazione della vendita:

la cessazione dell'attività di vendita non sarà consentita prima delle ore 12.00 e non oltre le ore 13.00;

e) orario di sgombero dell'area di mercato:

lo sgombero totale dell'area mercatale dovrà essere completato entro e non oltre le ore 14.00.

3.2 A nessun operatore è consentito – salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità – abbandonare anticipatamente il mercato.

3.3 Nuove fasce orarie eventualmente diversificate secondo le stagioni potranno essere fissate dal Sindaco ai sensi della vigente normativa.

#### **Articolo 4 – Aree di riserva.**

4.1 Le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree primarie per commercianti e agricoltori sono individuate come segue: Via Roma, nel tratto interno compreso tra il numero civico 12 fino all'area attrezzata del parco giochi (retro municipio).

### **MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO**

#### **Articolo 5 – Accesso degli operatori al mercato.**

5.1 L'accesso alle aree di mercato è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato e agli operatori cosiddetti spuntisti, esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 3.

#### **Articolo 6 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato.**

6.1 Non esiste regolazione della circolazione pedonale nel mercato. La stessa è lasciata alla discrezionalità del consumatore.

#### **Articolo 7 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato.**

7.1 È vietata la circolazione ed il posteggio degli automezzi se non facenti parte indispensabile dell'attività propedeutica alla vendita all'interno delle aree adibite a sede di mercato. I mezzi non autorizzati potranno essere sanzionati a cura degli Organi di Polizia Stradale.

#### **Articolo 8 – Assegnazione dei posteggi – Bando**

8.1. Il soggetto che intende ottenere l'assegnazione di un posteggio sul mercato di Fiano, inoltra, all'Ufficio competente, domanda in bollo per il rilascio di autorizzazione di tipo A sulla base delle precise indicazioni previste nell'apposito bando comunale i cui contenuti sono codificati nell'allegato A del presente regolamento che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

#### **Articolo 9 – Contenuto delle domande per l'autorizzazione di tipo A.**

9.1 Le domande per l'autorizzazione di un posteggio e la relativa concessione disponibile sul mercato devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo II della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642 la cui procedura è codificata nell'allegato A del presente regolamento che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

#### **Articolo 10 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti.**

10.1 I posteggi non occupati entro l'orario di lavoro fissato dall'articolo 3 del presente Regolamento, sono disponibili per l'assegnazione giornaliera. Tale assegnazione è prioritariamente riservata a coloro che hanno il più alto numero di presenze sul mercato quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità, tenendo conto del settore merceologico del posteggio da occupare. Nel caso di mancata occupazione del posteggio da parte di un operatore dello stesso settore merceologico, sarà possibile procedere all'assegnazione nei confronti di tutti gli altri operatori in spunta.

Per partecipare alla spunta è necessario essere muniti di autorizzazione originale, documentazione fiscale e contributiva, attrezzature e merci.

A parità di presenze viene considerata la data di inizio attività dell'operatore commerciale effettivamente in attività, come rilevata dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA.

10.2 La graduatoria delle priorità è aggiornata dopo ogni mercato dal corpo di vigilanza mediante annotazione su apposito registro. Lo stesso è sempre disponibile per la consultazione da parte degli operatori.

10.3 Qualora l'operatore assegnatario giornaliero, non occupi il posteggio assegnatogli entro 15 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza.

10.4 Sarà altresì conteggiata la presenza ad ogni operatore che partecipando alle operazioni di spunta non ottenga l'assegnazione giornaliera per esaurimento dei posti disponibili oppure per motivi di spazio di allestimento.

#### **Articolo 11 – Subingresso nell'autorizzazione di tipo A.**

11.1 Le comunicazioni di subingresso nell'autorizzazione di un posteggio e nella relativa concessione di mercato devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo IV della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642, la cui procedura è codificata nell'allegato A del presente regolamento che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

#### **Articolo 12 – Revoca e sospensione della autorizzazione e della concessione di posteggio.**

12.1 La revoca e la sospensione dell'autorizzazione e della concessione di un posteggio e della relativa concessione di mercato devono avvenire esclusivamente secondo la norma fissata dall'articolo 29 del D.L.vo 114/98.

### **Articolo 13 – Scambio di posteggio.**

13.1 Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio tra operatori assegnatari di posteggio sul mercato.

### **Articolo 14 – Indisponibilità di posteggio.**

14.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 4 del presente Regolamento oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.

### **Articolo 15 – Obblighi dei venditori.**

15.1 Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

15.2 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune.

15.3 Gli operatori commerciali, su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l'originale del titolo autorizzatorio e la documentazione fiscale e contributiva.

15.4 I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità.

15.5 È vietato recare molestie, occupare spazi non assegnati e accendere fuochi liberi.

### **Articolo 16 – Sostituzione del soggetto autorizzato.**

16.1 È consentita la sostituzione del titolare dell'autorizzazione solo nel caso in cui a sostituirlo siano i coadiuvanti o i dipendenti e solo a condizione che gli stessi – nel corso dell'attività di vendita – siano muniti dell'attrezzatura di vendita, degli strumenti fiscali e dei documenti del veicolo del titolare stesso.

### **Articolo 17 – Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato.**

17.1 Nel caso in cui si debba procedere alla riorganizzazione temporanea o definitiva del mercato saranno fissate adeguate modalità di riassegnazione dei posteggi.

### **Articolo 18 – Commissione di mercato.**

18.1 Per l'esame e lo studio delle problematiche relative alla funzionalità del mercato non è istituita alcuna commissione consultiva. Vengono tuttavia nominati con designazione degli operatori assegnatari due rappresentanti di mercato, uno per ogni settore merceologico.

## **DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI**

### **Articolo 19 – Aree destinate agli agricoltori.**

19.1 Per quanto riguarda il numero dei posteggi dati in concessione per l'esercizio dell'attività di vendita degli agricoltori si procede nel seguente modo:

Area	Giorno	Banchi numero
Zona agricoltori	giovedì	1

### **Articolo 20 – Criteri di assegnazione dei posteggi – Assegnazione in spunta**

20.1 Si considerano agricoltori agli effetti della presente normativa, gli imprenditori agricoli comunque costituiti, come persone fisiche, società di persone o capitali, consorzi, cooperative che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei prodotti, in possesso di partita I.V.A. per l'agricoltura.

20.2 i criteri di priorità di accoglimento delle istanze per l'assegnazione dei posteggi disponibili riservati agli agricoltori, come stabilite dalla D.G.R. n. 32-2642 del 02.04.2001 e s.m.i. sono:

a) aziende iscritte nell'elenco o nell'albo degli operatori dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento CE 2092/1991, così come modificato dal regolamento 1804/1999;

b) a parità di condizioni fra i soggetti di cui al precedente punto a) hanno la priorità le aziende aventi sede nel Comune di Fiano o, in difetto, nei Comuni limitrofi o in altri Comuni della Provincia di Torino o, in subordine, di altre Province della Regione Piemonte;

c) aziende che beneficiano o hanno beneficiato, per il periodo minimo previsto dalla normativa, dei contributi della CE per le tecniche di agricoltura a basso impatto ambientale, di cui al regolamento CE 2078/1992 misure A1 - A3 ed al piano di sviluppo rurale del Piemonte 2000-2006, misure F1 - F2. A questo proposito gli interessati devono dichiarare, mediante apposita autocertificazione, a quale Ente hanno inoltrato la domanda di contributo;

d) a parità di condizioni fra i soggetti di cui al precedente punto c) hanno la priorità le aziende aventi sede nel Comune di Fiano o, in difetto, nei Comuni limitrofi o in altri Comuni della Provincia di Torino o, in subordine, di altre Province della Regione Piemonte;

e) aziende agricole iscritte alla C.C.I.A.A. competente per territorio, aventi sede nel Comune di Fiano o, in difetto, nei comuni limitrofi o in altri comuni della provincia di Torino o, in subordine, di altre province della Regione Piemonte;

f) la minore età del soggetto titolare dell'impresa agricola, che sia iscritta alla C.C.I.A.A. competente per territorio. Nel caso in cui si tratti di società il requisito della minore età è riconosciuto all'impresa nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai quarant'anni. La priorità non può essere fatta valere dalle società di capitali;

g) ai fini dell'applicazione delle priorità di cui all' art. 20 comma 2, si considera sede aziendale quella del fondo di provenienza dei prodotti posti in vendita secondo le previsioni della l. 9 febbraio 1963 n. 59 (norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti);

20.3 I posteggi non occupati entro l'orario di lavoro fissato dall'articolo 3 del presente Regolamento, sono disponibili per l'assegnazione giornaliera. Tale assegnazione è esclusivamente riservata agli agricoltori che hanno il più alto numero di presenze sul mercato quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità.

20.4 Il Comune tramite personale preposto, vigilerà e verificherà in merito alla corretta attività di vendita da parte degli agricoltori dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla conduzione dei loro fondi.

### **Articolo 21 – Subingresso nel posteggio.**

21.1 È consentita la cessione del posteggio solo nel caso in cui sia unitamente ceduta l'azienda agricola di riferimento.

### **Articolo 22 – Decadenza della concessione di posteggio.**

22.1 È motivo di decadenza di concessione del posteggio la perdita dello "status" di agricoltore ai sensi della normativa vigente nonché per quanto previsto dall'art. 20 comma 4.

### **Articolo 23 – Scambio di posteggio.**

23.1 Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio tra operatori concessionari di mercato.

### **Articolo 24 – Indisponibilità di posteggio.**

24.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'agricoltore, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 4 del presente Regolamento oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.

## **DISPOSIZIONI COMUNI**

### **Articolo 25 – Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori.**

25.1 Ogni operatore commerciale assegnatario di posteggio sull'area mercatale di Fiano, deve regolarmente esporre i cartellini e/o i listini dei prezzi praticati e deve essere in grado – su richiesta – di descrivere puntualmente i prodotti venduti in ordine all'approvvigionamento, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti stessi.

### **Articolo 26 – Collocamento delle derrate.**

26.1 Le derrate alimentari poste in vendita sul mercato devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti alla vigilanza sanitaria.

26.2 Le derrate alimentari non possono essere collocate al suolo, ma su banchi appositamente attrezzati, aventi altezza non inferiore a 0,60 metri o comunque nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti. L'altezza dei cumuli non può superare metri 1,40 dal suolo.

26.3 Sono soggette alle stesse disposizioni anche le derrate di prodotti non alimentari riguardanti i generi di abbigliamento, le pentole, le stoviglie e gli accessori di cucina.

## **Articolo 27 – Divieti di vendita.**

27.1 Sul mercato è fatto divieto di vendere derrate alimentari e bevande non atte al consumo o comunque non conformi alle leggi sanitarie. A tale proposito, si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto vendita compresi quelli ubicati sui mezzi di trasporto.

27.2 Nei casi sopra previsti può essere prevista la confisca dei prodotti non a norma.

## **Articolo 28 - Vendita di animali destinati all'alimentazione.**

28.1 Fatta eccezione per i prodotti ittici, nei mercati è proibito uccidere, spennare ed eviscerare animali, i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati.

## **Articolo 29 – Atti dannosi agli impianti del mercato e all'arredo urbano.**

29.1 Gli operatori non devono in alcun modo, danneggiare, manomettere o insudiciare gli impianti e le attrezzature del mercato e – in modo particolare – il suolo e l'arredo urbano.

## **Articolo 30 – Utilizzo dell'energia elettrica.**

30.1 È fatto divieto agli operatori commerciali di effettuare allacciamenti agli impianti di energia elettrica senza la preventiva autorizzazione del Sindaco e dell'Ente erogatore.

## **Articolo 31 – Verifica delle assenze degli operatori commerciali.**

31.1 È ritenuto assente dal mercato chi non si presenta sullo stesso entro il termine massimo fissato all'Articolo 3.1 sub. a) oppure chi lo abbandona prima dell'ora stabilita all'Articolo 3.1 sub. d).

# **CANONI E TASSE DI POSTEGGIO**

## **Articolo 32 – Tassa di occupazione del suolo pubblico.**

32.1 Il Comune determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento della tassa giornaliera di occupazione del suolo pubblico con atto deliberativo a parte secondo le disposizioni legislative vigenti dandone opportuna preventiva comunicazione.

32.2 La tassa di occupazione del suolo pubblico verrà riscossa secondo le regole operative previste dall'Ufficio Tributi del Comune .

32.3 In caso di occupazione temporanea l'operatore corrisponderà la tassa di occupazione agli addetti alla riscossione secondo le tariffe vigenti.

# **VIGILANZA MERCATO**

## **Articolo 33 – Preposti alla vigilanza.**

33.1 Preposto alla vigilanza sul mercato è il Comando di Polizia Municipale.

Ad esso compete:

- 1 - garantire l'ordinata formazione e lo scioglimento quotidiano del mercato,
- 2 - assegnare i posti vacanti,
- 3 - garantire il rispetto delle norme igieniche,
- 4 - garantire il rispetto delle norme sull'attività commerciale,
- 5 - garantire il rispetto delle norme sul funzionamento del mercato.

# **SANZIONI**

## **Articolo 34 – Sanzioni.**

34.1 Secondo l'articolo 29 del D.L.vo 114/98 e secondo la procedura fissata dallo stesso articolo al comma 2, le violazioni alle prescrizioni di tempo stabilite per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €516.46 a €3098.74

34.2 Le altre violazioni alle prescrizioni del presente regolamento vengono punite con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia.

## **DISPOSIZIONI FINALI e TRANSITORIE**

### **Articolo 35 – Disposizioni finali.**

35.1 La validità dell'assegnazione della concessione di posteggio per gli attuali assegnatari è fissata – secondo le disposizioni delle linee guida della conferenza Unificata del 5 luglio 2012 al 4 luglio 2017, ovvero secondo le regole vigenti fissate dalla Regione.

35.2 L'esercizio del commercio su area pubblica del mercato è regolamentato oltre che dalle disposizioni della legge e della presente delibera anche dai regolamenti comunali di polizia urbana, annona ed igiene e dalle prescrizioni urbanistiche e viabilistiche vigenti nel Comune.

35.3 Tutti gli anni con apposita ordinanza previo accordo con gli operatori di mercato verranno calendarizzate le date sostitutive di mercato coincidenti con le giornate festive, anche eventualmente con soppressione delle stesse.

35.4 Per una migliore visualizzazione si rimanda alla pianta planimetrica in allegato, costituente parte integrante del presente atto, che rileva l'area mercatale nel dettaglio.

## **SEZIONE II: AREE ALTERNATIVE AL MERCATO**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 36 – Aree alternative al mercato: posteggi singoli – gruppi di posteggi – aree in cui è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee – zone di sosta prolungata.**

36.1 Non è prevista l'istituzione e la regolamentazione di:

- a) posteggi singoli
- b) gruppi di posteggi
- c) zone di sosta prolungata

da assegnare a operatori su area pubblica e a agricoltori.

36.2 Viene prevista un'area in piazza XXV Aprile destinata a posizione n° 2 posteggi per operatori commerciali del settore alimentare: dolci vari, gelati e yogurt, da concedere con autorizzazione temporanea in occasione della festa patronale.

Le relative domande non potranno contenere né riserve né condizioni di sorta e dovranno pervenire (su appositi moduli predisposti dall'Ufficio Commercio) al: "Comune di Fiano Ufficio Commercio – Piazza XXV Aprile nr. 1 – 10070 Fiano (To) Tel: 011 / 9254302 int.6 – Fax 011 / 9254966 entro e non oltre 20 giorni prima dello svolgimento della festa patronale, complete in ogni loro parte a pena di nullità. Oltre tale termine, le domande di partecipazione saranno prese in considerazione solo compatibilmente alla disponibilità di spazi. La domanda, dal momento della sua presentazione è irrevocabile e vincolante per il presentatore.

36.3 Le aree di svolgimento della vendita nei posteggi in aree alternative e la superficie di ogni singolo posteggio, potranno essere fissate come consentito dall'articolo 5 comma 3 della Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000 n° 626-3799 - e a questo riferimento ufficiale si rimanda - in via successiva contestualmente all'adozione di provvedimento istitutivo di ogni specifica manifestazione.

## **SEZIONE III: I MERCATI A CADENZA ULTRAMENSILE**

### **ELENCO MERCATI ULTRAMENSILI**

**Articolo 37 – I mercati a cadenza ultramensile di Fiano**

37.1 I mercati a cadenza ultramensile di Fiano sono:

Denominazione	Giorno o mese	Posteggi Numero	Assegnazione	Merceologie
<b>FIERA DIJ CAPLIN</b>	3° domenica di maggio	70	Temporanea	Articoli vari
<b>Mercatino di Natale</b>	Dicembre	30	Temporanea	Articoli collegati al Natale

37.2 I mercati ultramensili sono regolamentati singolarmente con atti a parte.

## **ALLEGATO A**

### **Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita su area pubblica di tipo A**

#### **Articolo 1 – Oggetto e definizioni.**

1. Il presente provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 28 comma 16 del decreto legislativo 114/98 e secondo le disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001 n° 32 – 2642 e disciplina:

- a) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A;
- b) le modalità di presentazione delle relative domande;
- c) le procedure istruttorie relative;
- d) le modalità di attivazione delle attività vendita;
- e) le modalità di diritto di accesso al procedimento

2. Per autorizzazione di tipo A, si intende l'autorizzazione per il commercio su area pubblica mediante l'uso di posteggio rilasciata per ogni singolo posteggio, dal Comune ove questo si trova.

L'autorizzazione consente:

- a) l'esercizio dell'attività con uso di posteggio nel mercato di competenza,
- b) la partecipazione alle fiere anche fuori regione,
- c) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale,
- d) la spunta con uso di posteggio nei mercati della regione al di fuori del tempo di utilizzo dei posteggi assegnati,
- e) l'assegnazione di posteggi singoli ovvero in gruppi di posteggi ovvero in zone di sosta prolungata.

#### **Articolo 2 – Criteri generali per il rilascio dei diversi tipi di autorizzazione.**

1. Per il rilascio delle nuove autorizzazioni di tipo A, il Comune deve inderogabilmente avere approvato con delibera di Consiglio Comunale, il riordino del settore del commercio su area pubblica. Le nuove autorizzazioni potranno essere rilasciate – fatto salvo il rispetto dei requisiti di esercizio - qualora il Comune abbia effettiva disponibilità di posteggi per effetto di:

- a) eventuale nuova istituzione,
- b) cessazione dell'uso da parte di un operatore assegnatario del posteggio.

2. L'istituzione di nuovi posteggi può avvenire solo attraverso apposita delibera del Consiglio Comunale.

#### **Articolo 3 – Domanda di autorizzazione di tipo A.**

1. Il soggetto richiedente che intenda ottenere un posteggio sui mercati di Fiano, inoltra, all'Ufficio competente, domanda in bollo per il rilascio di autorizzazione di tipo sulla base delle precise indicazioni previste nell'apposito bando comunale. Ogni bando per l'assegnazione dei posteggi di mercato – regolarmente pubblicato sul B.U.R. – conterrà sempre:

- a) l'indicazione numerica del posteggio o dei posteggi disponibili,
- b) la loro ubicazione nel mercato,
- c) la dimensione espressa con la misura del fronte per la misura della profondità,
- d) le eventuali limitazioni di carattere merceologico relative al posteggio,
- e) il termine esatto entro cui l'istanza dovrà essere spedita al Comune,
- f) i criteri di priorità delle assegnazioni per ogni distinto settore merceologico
- g) l'obbligo di opzione nel caso di richiesta di più posteggi

2. La domanda va inoltrata al Comune, solo tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a partire dalla data di pubblicazione del bando comunale nel BUR e deve pervenire nel termine massimo di 45 giorni dalla pubblicazione stessa. Le domande pervenute fuori termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità successiva.

3. Nella domanda dovranno essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- a) il settore o i settori merceologici da attivare,
- b) la superficie di vendita del banco di vendita comprensiva della superficie di proiezione delle tende utilizzate,
- c) il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.L.vo 114/98,
- d) il possesso dei requisiti professionali – se necessario – previsti dall'articolo 5 del D.L.vo 114/98.

4. In caso di società, salvo quanto previsto al comma 2, il possesso dei requisiti professionali, è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.

5. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità.

#### **Articolo 4 – Esame della domanda di autorizzazione di tipo A.**

1. Le diverse fasi dell'istruttoria comunale sono così articolate e il responsabile del servizio ricevuta l'istanza provvede ai seguenti adempimenti:

- A) **AVVIO DEL PROCEDIMENTO** All'atto della presentazione della domanda il responsabile dell'Ufficio Commercio rilascia notizia di avvio del procedimento recante le indicazioni di cui all'articolo 8 della Legge 241/90.
- B) **DOMANDA REGOLARE E COMPLETA DI OGNI DOCUMENTAZIONE** Nel caso di incompletezza o irregolarità dell'istanza il responsabile dell'ufficio commercio entro 5 giorni comunica al richiedente le cause di irregolarità e/o di incompletezza e concede 30 giorni di tempo per l'integrazione dei documenti mancanti.
- C) **VERIFICA DEI REQUISITI DICHIARATI IN DOMANDA** Quando la domanda sia regolare e completa si procede alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 comma 3 e qualora il responsabile rilevi l'insussistenza anche di uno soltanto di tali requisiti, dichiara la non procedibilità dell'istanza comunicandone l'archiviazione al richiedente..
- D) **COSTRUZIONE DELLA GRADUATORIA** L'ufficio commercio esamina le istanze regolarmente pervenute, secondo distinte graduatorie per settore alimentare e non alimentare, formulate tenendo conto nell'ordine dei seguenti criteri:
  - a) della maggiore anzianità di presenza valutata secondo la definizione del D.L.vo 114/98,
  - b) dell'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese,
  - c) del minor numero di posteggi settimanali assegnati al richiedente,
  - d) dell'ordine cronologico di spedizione,ovvero delle disposizioni vigenti in materia.
- E) **CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA** Al termine della completa verifica istruttoria provvede al rilascio dell'autorizzazione o alla comunicazione motivata di diniego.

#### **Articolo 5 – Vicende delle autorizzazioni di tipo A.**

1. Per quanto attiene alle vicende delle autorizzazioni di tipo A che configurano le fattispecie relative a:

- a) modifiche o aggiunte di settore merceologico al titolo,
- b) sub ingresso nel titolo,
- c) revoca e sospensione del titolo,
- d) cambio di residenza del soggetto titolare

si rimanda espressamente alle indicazioni regionali vigenti contenute – allo stato attuale – ai Capi IV V VI VII nelle relative Sezioni della Deliberazione della Giunta Regionale del 2 aprile 2001 n° 32 – 2642.

#### **Articolo 6 – Rilascio autorizzazione.**

1. In caso di esito istruttorio positivo, il responsabile del servizio provvede al rilascio dell'autorizzazione di tipo A entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

2. In caso di esito istruttorio negativo, il responsabile del servizio provvede alla relativa comunicazione di diniego rispettivamente entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza per i titoli di cui al comma 1 e entro e non oltre 3 giorni per i titoli di cui al comma 2.

3. In caso di mancata comunicazione del provvedimento di diniego entro il termine suddetto, l'istanza deve ritenersi accolta.

#### **Articolo 7 – Attivazione delle autorizzazioni.**

1. A sensi dell'articolo 29 comma 4 lettera a) del Decreto Legislativo 114/98, l'attivazione dell'esercizio nel caso di autorizzazioni di tipo A, deve avvenire entro sei mesi dal rilascio del titolo autorizzatorio salvo proroga in caso di comprovata necessità pena la decadenza dell'autorizzazione rilasciata e conseguente declaratoria di revoca.

#### **Articolo 8 – Accesso al procedimento autorizzatorio.**

1. A sensi del regolamento comunale i soggetti legittimati hanno titolo ad accedere alla documentazione relativa al procedimento autorizzatorio.


2. Qualora la richiesta di accesso pervenga prima della conclusione del procedimento ovvero in una fase istruttoria parziale, il responsabile del servizio ha facoltà di differire l'accesso alla conclusione del procedimento e in tale caso il differimento e le relative motivazioni saranno comunicate per iscritto all'interessato.

3. Il responsabile del servizio nega l'accesso ai documenti nei casi previsti dal DPR 26 giugno 1992 n° 352.

**ALLEGATO B**

<b>N. POSTEGGIO</b>	<b>DIMENSIONI (fronte per profondità)</b>	<b>SUPERFICI TOTALI</b>	<b>SETTORI MERCEOLOGICI</b>
1	mt. 5,00 x 5,00	mq 25,00	Produttori agricoli
2	mt. 8,00 x 4,50	mq 36,00	Generi non alimentari - Assegnato
3	mt. 6,50 x 5,50	mq 35,75	Generi alimentari - Assegnato
4	mt. 7,00 x 4,25	mq 29,75	Generi alimentari - Assegnato
5	mt. 9,00 x 5,00	mq 45,00	Generi non alimentari - Assegnato
6	mt. 7,00 x 4,00	mq 28,00	Generi alimentari - Da assegnare
7	mt. 6,00 x 4,00	mq 24,00	Generi alimentari - Assegnato
8	mt. 6,00 x 4,00	mq 24,00	Generi alimentari - Assegnato
9	mt. 6,00 x 5,00	mq 30,00	Generi alimentari - Da assegnare
10	mt. 6,50 x 5,00	mq 32,50	Generi alimentari - Da assegnare
11	mt. 6,50 x 5,00	mq 32,50	Generi non alimentari - Assegnato
12	mt. 8,00 x 5,00	mq 40,00	Generi non alimentari - Assegnato
13	mt. 7,50 x 5,00	mq 37,50	Generi non alimentari - Assegnato
14	mt. 12,00 x 5,00	mq 60,00	Generi non alimentari - Assegnato
15	mt. 6,50 x 5,00	mq 32,50	Generi non alimentari - Da assegnare
16	mt. 7,50 x 5,00	mq 37,50	Generi non alimentari - Assegnato
17	mt. 10,00 x 5,00	mq 50,00	Generi alimentari - Assegnato
18	mt. 10,00 x 5,00	mq 50,00	Generi non alimentari - Assegnato
19	mt. 10,00 x 5,00	mq 50,00	Generi alimentari - Assegnato
20	mt. 9,00 x 4,00	mq 36,00	Generi non alimentari - Da assegnare

# PLANIMETRIA DEL MERCATO



COMUNE di FIANO  
Piazza XXV Aprile

